



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

E, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Centrale Termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. "Federico II" di Brindisi - Procedimento ID 106/10655.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

PARERE ISTRUTTORIO

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

id. MATTM 106/10655

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Claudio Franco Rapicetta
	Antonietta Riccio - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi
Data	7/05/2020



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

- **VISTA** la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 352 del 28/094/2020, che assegna l’istruttoria al gruppo così costituito:
 - Dott. Antonio Fardelli;
 - Ing. Claudio Franco Rapicetta;
 - Avv. David A. Roettgen.

- **PRESO ATTO** che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Antonietta Riccio - Regione Puglia;
 - Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
 - Francesco Corvace - Comune di Brindisi

- **VISTA** la nota del Gestore prot. 1359 del 27/01/2020 acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. 7922 del 7/02/2020 avente ad oggetto l’istanza relativa alla “*Messa fuori servizio definitiva dell’unità di produzione BS2*”.

- **VISTA** la prescrizione di cui all’art, 1, comma 5, del decreto di autorizzazione integrata ambientale D.M. n. 174 del 3/07/2017: “*In relazione ad una eventuale intervento di dismissione totale o parziale dello stabilimento, un anno prima della dismissione, il Gestore dovrà predisporre e presentare all’Autorità competente un progetto. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Mel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”;

- **VISTE** le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.;

- **VISTO** l’art. 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “*l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”;

- **VISTA** la definizione di cui all’art. 5 comma 1 lett. i-quater per cui un’installazione è un’”unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”;
- **VISTO** l’art. 6, comma 16, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”;
- **VISTO** l’art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “l'autorizzazione integrata ambientale contiene misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.”;
- **VISTO** l’art. 22 paragrafo 4 della Direttiva 2010/75/UE che recita come segue: “Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo cessa di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

stato del sito di ubicazione dell'installazione stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).”;

- **VISTO** l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: OMISSIS e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*
- **VISTO** il decreto di autorizzazione integrata ambientale D.M. n. 84 del 21/04/2020 per la centrale ENEL PRODUZIONE S.p.A. sita nel Comune di Brindisi, e in particolare la prescrizione n. 30 riportata nel parere istruttorio conclusivo allegato al suddetto decreto: *“Per il gruppo **BS2**, tenuto conto del D.M. n. 30 del 7/02/2019 che prevede l'installazione del filtro a manica, si prescrive al Gestore di garantire l'apertura del cantiere e il contestuale inizio dei lavori (esecuzione in cantiere come da cronoprogramma trasmesso con nota prot. 9116 dell'11/06/2019) entro il **30 giugno 2020**. Qualora non sia garantito il rispetto di quanto sopra riportato si prescrive per il gruppo **BS2** o la temporanea interruzione dell'esercizio o in alternativa il funzionamento che garantisca un esercizio per un numero di ore annue inferiore a 1.500 fino alla realizzazione dell'intervento stesso”.*
- **CONSIDERATO** che, nella riunione plenaria della Commissione AIA-IPPC tenutasi il giorno 8 febbraio 2017, si sono stabilite le modalità di conduzione delle istruttorie inerenti le dismissioni e si è predisposto uno schema di PIC per le dismissioni degli impianti che è stato trasmesso con nota prot. IPPC 0000228 del 24/02/2017 alla DVA;
- **VISTA** la nota della DVA prot. 5648 del 9/03/2017, in cui si suggerivano delle varianti allo schema di PIC approvato dalla Commissione AIA-IPPC sulle dismissioni trasmesso con nota prot. IPPC 0000228 del 24/02/2017;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

- **VISTO** il nuovo schema di PIC, redatto ed approvato in data 28/04/2017 prot. CIPPC 0000611, dal gruppo Istruttore dei commissari nazionali designati dal Presidente della commissione con nota prot. 1367 del 19/09/2016, che ha tenuto in contole modifiche suggerite dalla DVA connota prot. 5648 del 9/03/2017;
- **CONSIDERATO** che il suddetto schema di PIC è stato approvato dal Nucleo di Coordinamento della Commissione AIA- IPPC in data 3/05/2017 avente prot. CIPPC 0000627;
- **TENUTO CONTO** che nel caso di specie trattasi di dismissione parziale limitata al gruppo BS2 e che l’installazione è già ricompresa all’interno di un SIN;
- **VISTA** l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 7/05/2020;
- **VISTA** la congruità della tariffa versata dal Gestore;
- **CONSIDERATO** che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

IL GRUPPO ISTRUTTORE

RITIENE CHE

La documentazione presentata dal Gestore per adempiere alla prescrizione di cui all’art. 1, comma 5, del decreto di autorizzazione integrata ambientale D.M. n. 174 del 3/07/2017, così come sostituito dal D.M. n. 84 del 21/04/2020, tenuto conto anche della prescrizione n. 30 di cui al PIC allegato al suddetto decreto, debba essere integrata come meglio specificato nel prosieguo;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Enel Produzione S.p.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi

- 1) il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere deve presentare all’Autorità competente e all’Autorità di controllo il cronoprogramma attuativo delle fasi di dismissione per le parti di impianto interessate, dettagliate come riportato nel paragrafo 4 della documentazione presentata;
- 2) tenuto conto della dismissione parziale dell’installazione limitata al solo gruppo **BS2**, nonché considerato che l’installazione rientra all’interno di un SIN, il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare all’Autorità competente in materia di bonifiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, tutta la documentazione prevista *al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali.* Tale documentazione, integra quanto già presentato dal Gestore, fatte salve eventuali determinazioni da parte della Autorità competente in materia di bonifiche;
- 3) il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare all’Autorità competente in materia di bonifiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, tutta la documentazione prevista per legge per le aree per le quali sia eventualmente prevista la demolizione delle strutture;
- 4) il rispetto delle tempistiche fissate nel presente parere saranno verificate dall’Autorità di controllo.